

## TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA

### ORDINANZA

Il Giudice a scioglimento della riserva, rileva quanto segue:

in via pregiudiziale l'impresa assicurativa convenuta ha eccepito l'improponibilità della domanda risarcitoria ai sensi del combinato disposto degli art. 148 co. 3 e 145 co. 1 Codice delle Assicurazioni Private in quanto l'attrice non si sottoponeva agli accertamenti medico legali dalla rmedesima richiesti;

Si tratta, quindi, di valutare se la sospensione di cui al citato co. 3 dell'art.148 riguardi unicamente il termine di 90 giorni a carico dell'impresa. di assicurazione di cui al co. 2, oppure anche il termine per proporre l'azione di risarcimento di cui al co. 1 dell'art. 145.

Il richiamo di quest'ultima previsione normativa all'osservanza delle modalità dell'art.148 potrebbe indurre a considerare sospeso anche il termine per proporre l'azione di risarcimento, ma un'interpretazione costituzionalmente orientata non può che condurre all'opposta opinione interpretativa;

infatti, in caso contrario, il danneggiato sarebbe costretto a sottoporsi all'esame del medico fiduciario dell'impresa di assicurazione, pena l'impossibilità di rivolgersi poi all'autorità giudiziaria;

tale soluzione sarebbe costituzionalmente illegittima, tenuto conto che l'ispezione della persona può avvenire solamente con il suo consenso; tale regola è stata esplicitamente stabilita da legislatore della riforma del 2005, formulando, in tal senso, l'art. l'art.696 co.I c.p.c. in recepimento della giurisprudenza costituzionale: infatti la sentenza della Corte Costituzionale n. 257/96 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 696 Co.I. c.p.c.- nella precedente formulazione nella parte in cui non prevedeva che il giudice potesse disporre accertamento tecnico o ispezione giudiziale anche sulla persona nei cui confronti l'istanza era proposta, dopo averne acquisito il consenso; nella motivazione di tale sentenza, inoltre, si evidenziava che dall'eventuale diniego non poteva essere tratta alcun elemento di valutazione probatoria;

Oltre a questa dirimente considerazione, si può ulteriormente osservare che l'improponibilità della domanda giudiziale prima della sottoposizione alla visita medica risulta contraria. anche alle esigenze di speditezza processuale, da perseguire in conformità al principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Co. 2 della Costituzione: infatti appare contrario a tali esigenza dare ingresso ad una sorta di sub-procedimento relativo alla effettività della sospensione di cui al co. 2 dell'art.148; in particolare proprio con riguardo al caso in esame, si dovrebbe esaminare la validità delle richieste di visita medica prodotte dall'assicurazione convenuta, tenuto conte che non risultano effettuate tramite raccomandata con ricevuta di ritorno e risultano inviate all'agenzia infortunistica anziché alla danneggiata personalmente;

ed ancora, diversamente ragionando si porrebbe un problema di disparità di trattamento con il soggetto che abbia subito solamente danni alle cose, in quanto ai sensi dell'art. 148 co. 1 nessuna sospensione è prevista per il rifiuto di mettere le cose danneggiate a disposizione dell'assicurazione;

per tutti questi motivi questo giudicante ritiene che un'interpretazione costituzionalmente orientata conduca ad affermare che la sospensione di cui al Co. 3 dell'art.148 riguarda unicamente il termine di 90 gg. carico dell'impresa di assicuraione di cui al co. 2 e non anche il termine per proporre l'azione di risarcimento, ovviamente la mancata. collaborazione del danneggiato, consistente nell'immotivato rifiuto di sottoporsi alla visita medica richiesta dall'assicurazione potrà avere altre conseguenze, in particolare ai sensi dell'art. 1226 c.c..

Rinviando alla fase decisoria la definitiva deliberazionee conseguente alle considerazioni di cui

sopra, va rilevato, con riguardo alle richieste istruttorie orali dell'assicurazione convenuta, di cui alla sua comparsa di costituzione, la loro inammissibilità essendo ininfluenti le circostanze di cui ai relativi capitoli.

Risulta invece necessario disporre CTU cinematica per la valutazione della velocità tenuta dal veicolo condotto da Burzacchini, rinviata all'esito la valutazione sulla CTU medico legale.

PQM

Rigette le prove testimoniali richieste dall'assicurazione convenuta; dispone CTU cinematica nominando CTU l'ing. XXX nota all'ufficio, fissa per il conferimento dell'incarico l'udienza del XXX ore XXX.

Si comunichi alle parti e al CTU

Bologna, 29/05/09

Il Giudice

Dott.ssa Elisabetta Candidi Tommasi